



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 7 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **CULTIMO SRL IN LIQUIDAZIONE E IN FALLIMENTO**, al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11**.

Sono presenti:

- Per la CURATELA FALLIMENTARE, Gabriele Di Russo, in forza di delega agli atti del Ministero;
- Per la FILCAMS CIGL Naz.le, Massimo Frattini;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La O.S. UILTuCS UIL Naz.le e le REGIONI LAZIO, PIEMONTE, ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA e PUGLIA, benché formalmente convocate, non sono presenti.

PREMESSO CHE

- la Società ha sottoscritto in data 07.12.11 verbale di accordo governativo al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga con riguardo all'intero organico aziendale, pari a n. 16 lavoratori, a decorrere dal 14.10.11 (data di dichiarazione del fallimento) e sino al 31.12.11;
- con nota pervenuta in data 05.01.12 (prot. n. 999 del 12.01.12) la Società ha richiesto un incontro in sede ministeriale al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, il Ministero, con nota del 18.01.2012 (Prot. 1450) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Il Curatore fallimentare presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di **CIG in deroga**, con riguardo ad un numero massimo di **14 lavoratori** - pari all'intero organico in forza al Fallimento alla data del 01.01.12, ad eccezione di n. 2 lavoratori con contratto a tempo determinato giunto in scadenza al 31.12.11 - come di seguito specificato:
 - **Punto vendita di Novara**, n. 3 lavoratori;
 - **Punto vendita di Chieti**, n. 3 lavoratori;
 - **Punto vendita di Roma**, n. 5 lavoratori;
 - **Punto vendita di Rimini** n. 2 lavoratori;
 - **Punto vendita di Bari**, n. 1 lavoratore.
2. I lavoratori nel numero massimo suindicato saranno sospesi in **Cig a zero ore senza rotazione**, stante la cessazione dell'attività, a decorrere dal 01.01.12 e sino al 13.10.12.
3. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Curatela fallimentare dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Curatela è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

CULTIMO SRL IN LIQUIDAZIONE ED IN FALLIMENTO

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI